

IVA

La fattura elettronica per l'estrazione dei beni dal deposito Iva

di **Marco Peirola**

Le **autofatture emesse per l'estrazione dei beni da un deposito Iva possono**, secondo la libera determinazione dei soggetti proprietari dei beni, essere **analogiche o elettroniche extra-Sdl**, con **obbligo di fattura elettronica per mezzo del Sdl** nel solo caso in cui i **beni estratti dai soggetti Iva italiani, durante la permanenza nel deposito**, siano stati oggetto di **prestazioni di servizi**, territorialmente rilevanti in Italia, che ne hanno **modificato il valore**.

Il chiarimento è stato reso dall'**Agenzia delle Entrate** nella [risposta all'istanza di interpello n. 142 del 14 maggio 2019](#) e deve essere coordinato, per completezza, con quello reso nella [risposta all'istanza di interpello n. 104 del 9 aprile 2019](#), relativo alla diversa ipotesi in cui i soggetti estrattori **non siano stabiliti in Italia, ma soltanto ivi identificati** direttamente, ex [articolo 35-ter D.P.R. 633/1972](#) o per mezzo di un rappresentante fiscale.

Innanzitutto, è opportuno rammentare che, anche dopo le modifiche operate dal **D.L. 193/2016**, aventi effetto dal **1° aprile 2017**, l'[articolo 50-bis, comma 6, D.L. 331/1993](#) prevede che ***“l'estrazione dei beni da un deposito Iva ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'Iva e comporta il pagamento dell'imposta”***.

Secondo l'interpretazione fornita dall'**Agenzia delle Entrate** con la [circolare 12/E/2015](#), ne discende:

- da un lato, che ***“possono procedere all'estrazione dei beni dal deposito solo i soggetti passivi d'imposta, identificati in Italia, direttamente o tramite rappresentante fiscale o i soggetti stabiliti in Italia [anche] per il tramite di una stabile organizzazione”***;
- dall'altro, che ***“l'operazione comporta l'assolvimento dell'imposta da parte del soggetto proprietario dei beni che procede in proprio o tramite terzi all'estrazione secondo le modalità stabilite dall'articolo 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 mediante reverse charge (...)”***.

Tuttavia, dal **1° aprile 2017**, ad eccezione dei **beni introdotti nel deposito in forza di un acquisto intra-unionale e di immissione in libera pratica**, per i quali continua ad essere applicabile il **meccanismo del reverse charge**, l'imposta resta dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, ma è **versata in suo nome e per suo conto dal gestore del deposito**, nella specie con Modello F24 e senza possibilità di compensazione sia “orizzontale” che “verticale” ([risoluzione AdE 55/E/2017](#)).

Le modalità di identificazione del soggetto estrattore devono essere **coordinate con le regole in materia di fatturazione elettronica**.

È noto che la **decisione di esecuzione n. 2018/593/UE** del 16 aprile 2018 ha autorizzato l'Italia ad applicare misure speciali di deroga al fine di consentire l'applicazione generalizzata, per obbligo, della **fatturazione elettronica sul territorio nazionale**. In particolare, l'Italia è stata autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da **soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano**, diversi da soggetti che beneficiano della franchigia delle piccole imprese, nonché a disporre che l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti stabiliti nel territorio italiano non sia subordinato all'accordo del destinatario.

Tale autorizzazione è stata pienamente recepita dal legislatore, in ultimo espungendo dall'[articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015](#), il riferimento ai **soggetti identificati**, che **non sono tenuti alla fatturazione elettronica**, fermo restando che le operazioni di cui sono parte possono essere **facoltativamente emesse in formato elettronico tramite il Sdl**.

Ne discende, come precisato dalla [risposta all'interpello n. 104/2019](#), che la **posizione Iva italiana del soggetto estrattore non stabilito in Italia** può procedere all'estrazione dei beni dal deposito Iva senza obbligo di emissione della autofattura elettronica per mezzo del Sdl.

Se, invece, il soggetto estrattore è **stabilito in Italia**, la **risoluzione 142/E/2019**, confermando quanto già indicato nella **consulenza giuridica n. 956-3/2019 dell'11 gennaio 2019**, ha chiarito che l'**autofattura elettronica** tramite Sdl è obbligatoria nel solo caso in cui i beni estratti, **durante la permanenza nel deposito**, siano stati **oggetto di prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, che ne hanno modificato il valore**.

Sembra ragionevole ritenere che le stesse indicazioni valgano nel caso in cui l'estrazione abbia per **oggetto beni precedentemente introdotti in deposito** in dipendenza di una **cessione interna**, nel qual caso l'[articolo 50-bis, comma 6, D.L. 331/1993](#) prevede che l'Iva sia versata dal gestore del deposito in nome e per conto del soggetto estrattore.

In questa ipotesi, per la quale è prevista comunque l'**emissione dell'autofattura**, da annotare nel registro degli acquisti dell'autofattura unitamente agli estremi del versamento dell'imposta, è dato ritenere che il formato elettronico del documento con invio tramite Sdl sia obbligatorio se i beni estratti, **durante la permanenza nel deposito**, siano stati oggetto di **prestazioni di servizi**, territorialmente rilevanti in Italia, che **ne hanno modificato il valore**.



Seminario di specializzazione
**IVA INTERNAZIONALE 2019 NOVITÀ
NORMATIVE E CASISTICA PRATICA**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)